

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6355 del 24/12/2020
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI. SITO "EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA" UBIcato IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA PIRANO 30. PROPONENTE: RAVENNA SRL. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA - FASE II
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6462 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI. SITO "EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA"
UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA PIRANO 30.
PROPONENTE: RAVENNA SRL.
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE II

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta

operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2020/29220;

VISTO E VALUTATO il documento "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase II*" presentato dalla Società Ravenna srl (CF: 02271320398), avente sede di legale in Comune di Lugo (RA), via Foro Boario n. 4/1 int. 1 - con nota acquisita da questo SAC al PG/2020/164362 del 12/11/2020;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.6 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" revisionato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

CONSIDERATE le precise indicazioni emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e vista la nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/02/2020, la quale dispone in particolare:

- ... "*le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza*" e "*si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza.*";

VISTA la nota PG/2020/7166222 del 17/11/2020 con cui questo SAC comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione della Variante al Progetto Unico di Bonifica Fase II e contestualmente convocava per il giorno 11/12/2020 la Conferenza di Servizi decisoria simultanea ai fini delle relative valutazioni, da svolgere in modalità telematica mediante videoconferenza con Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

DATO ATTO che in data 11/12/2020 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra, con le risultanze riportate nel verbale redatto al termine della seduta (trasmesso per revisione e successiva accettazione a tutti i partecipanti, poi firmato digitalmente dalla Dirigente di questo SAC);

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di approvare la proposta *Variante al Progetto Unico di Bonifica Fase II* alle condizioni e prescrizioni dettagliate nel verbale stesso;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

- 1) DI DARE ATTO che sulla base di quanto emerso dal Modello Concettuale del sito e dall'analisi delle tecnologie di bonifica del sottosuolo, all'interno del documento "*Progetto Operativo per la bonifica del sottosuolo (POB)*" di Agosto 2012 erano stati individuati gli interventi tecnicamente ed economicamente applicabili per la bonifica dei terreni contaminati presenti dell'area in esame.

L'intervento proposto nel Progetto di Bonifica approvato (rif. determina della Provincia di Ravenna Prot. 3246 del 02/10/2012) prevedeva, oltre all'asportazione diretta mediante mezzi meccanici delle matrici terrigene contenenti amianto in corrispondenza delle aree di intervento denominate Area 1 ed Area 2 (divenuto Variante al POB - Fase I), la rimozione dei terreni contenenti IPA e metalli in corrispondenza delle aree identificate come Area 1P, Area 3 ed Area 4 (divenuto Variante al POB - Fase II).

Le attività previste dal documento di “*Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase I*” sono state regolarmente eseguite dal Proponente secondo quanto approvato con determina n. DAMB/2018/5273 del 12/10/2018 di questo SAC.

- 2) DI PRENDERE ATTO che il documento di “*Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase II*” descrive le attività da eseguire per la Bonifica del sottosuolo in corrispondenza delle aree denominate Area 1P, Area 3 ed Area 4. (rif. Fig. 7 allegata).

Obiettivo dell'intervento di bonifica nella Fase II è il conseguimento del rispetto dei limiti (CSC) previsti dalla tabella 1, Colonna A, in Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06 per siti ad uso *Verde pubblico, privato e residenziale*, relativamente ai terreni presenti nel livello insaturo (0÷1,8 m circa dal p.c.).

- 3) DI APPROVARE il documento di “*Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase II*” presentato dal Proponente, consistente nelle attività di rimozione dei terreni contenenti IPA e metalli (Area 1P, Area 3 e Area 4) di seguito descritte.

Gli interventi preliminari in campo consisteranno nella perimetrazione delle aree di intervento:

- ✓ Area 1P: circa 100 m² (prof. di previsto intervento: da 0,3 a 1,3 m dal p.c.);
- ✓ Area 3: circa 1.350 m² (prof. di previsto intervento: dalla quota del p.c. fino a quote variabili fra i 0,3÷0,6 m dal p.c. - previsto inoltre approfondimento localizzato fino a 1,2 m dal p.c. nell'intorno del saggio di scavo SG7i);
- ✓ Area 4: circa 70 m² (prof. di prevista rimozione preliminare di terreno: dalla quota del p.c. fino alla profondità di ca. 1,3 m da p.c. - prof. di previsto intervento di bonifica (Rifiuto): da 1,3 m dal p.c. ad 1,8 m dal p.c.);

In corrispondenza della superficie asfaltata presente all'ingresso principale dell'Ex Stabilimento (rif. Fig 7 allegata) sarà approntata l'area da utilizzarsi per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con gli interventi di bonifica, man mano che questi vengono rimossi dalle aree di intervento. Tale superficie presenta una estensione complessiva pari a circa 1.000 m², di cui circa 600 m² saranno utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, mentre la restante porzione sarà utilizzata per consentire il necessario spazio di manovra ai mezzi destinati al trasporto dei rifiuti all'esterno del sito.

Si ricorda che, per avvalersi delle disposizioni sul “*deposito temporaneo*”, il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le condizioni specificamente previste dalla normativa vigente (rif. Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni sopracitate non è soggetto a specifica autorizzazione; sono comunque fatti salvi gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e quant'altro previsto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Procedura operativa

- ✓ *Area 1P*: asportazione diretta (mediante escavatore meccanico) del livello di terreno presente al di sotto del riporto superficiale fino a circa 1,3 m dal p.c.. Dovrà essere posta particolare attenzione nel preservare il piezometro PM3 (in modo tale da poterlo includere negli interventi finali di monitoraggio della falda idrica da eseguirsi al termine della bonifica dei terreni).
- ✓ *Area 3*: asportazione diretta (mediante escavatore meccanico) dal livello di terreno presente al di sotto del riporto superficiale, fino all'interfaccia con il sottostante terreno naturale, presente a profondità variabili fra i 0,3÷0,6 m circa dal p.c.. Previsto un approfondimento degli interventi nell'intorno del saggio di scavo SG7i fino alla profondità di 1,2 m dal p.c., dove è stato intercettato il terreno naturale privo di indizi di contaminazione.
- ✓ *Area 4*: asportazione diretta, mediante escavatore meccanico, per tutta la superficie dell'Area 4, del terreno presente tra le quote dal p.c. e 1,3 m da p.c., presumibilmente non interessato da alterazioni, la cui rimozione risulta necessaria per il raggiungimento delle quote cui si attestano le anomalie rilevate e verifica del possibile riutilizzo di tale materiale (quantità prevista ca. 100÷120 metri cubi). A tale riguardo, il Proponente conferma la volontà di riutilizzare in sito tali terreni solo qualora conformi alle CSC di colonna A (come previsto ai sensi degli artt. 25 e 26 del DPR 120/2017); qualora tale condizione non fosse soddisfatta, i terreni non conformi verranno allontanati dal sito e gestiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Particolare attenzione nel tentare di preservare il piezometro PM2 ubicato all'interno dell'Area 4, in modo tale da poterlo includere negli interventi finali di monitoraggio della falda idrica da eseguirsi al termine della bonifica dei terreni.

E' inoltre prevista l'asportazione diretta, mediante escavatore meccanico, per tutta la superficie dell'Area 4, del livello di terreno presente fra le profondità di 1,3 ed 1,8 m dal p.c..

Collaudo

La strategia di campionamento del fondo scavo e delle pareti dovrà essere attuata considerando il documento "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati – Fondo Scavo e Pareti" di cui alla Nota APAT Prot. 31613 del 7 novembre 2006 (<https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/proposta-modifica-protocollo-operativo-rev07-nov06.pdf>).

Le concentrazioni dei campioni dovranno essere confrontate con i valori delle CSC previste dalla Tabella 1, Colonna A, Allegato 5, Titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i per siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale. I parametri da considerare sono:

- Area 1P → rame;
- Area 3 → idrocarburi pesanti ($C > 12$); idrocarburi leggeri ($C \leq 12$); idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- Area 4 → rame; piombo.

In caso di esiti sfavorevoli delle analisi di collaudo in una o più aree si procederà con un approfondimento dei rispettivi interventi di decorticazione, in corrispondenza del punto (o dei punti) di prelievo che hanno mostrato la presenza di alterazioni residue e, terminata la successiva fase di decorticazione, alla esecuzione di un nuovo collaudo di fondo e pareti delle superfici di intervento.

Ciascun intervento di collaudo sarà oggetto di coordinamento preliminare con i Tecnici di Arpae al fine di eseguire le successive analisi in contraddittorio.

Ripristino aree

Al conseguimento degli esiti favorevoli dei campioni di collaudo relativi a ciascuna superficie oggetto d'intervento, si considerano terminati gli interventi di bonifica e si potrà procedere con il ripristino degli scavi attraverso la fornitura e posa di materiali compatibili con la destinazione d'uso del sito e provenienti da siti esterni autorizzati.

Al verificarsi delle condizioni di conformità con gli obiettivi di progetto definiti nel presente elaborato, di cui agli esiti delle verifiche analitiche di collaudo, sarà predisposta una relazione tecnica descrittiva finale da presentarsi agli Enti Preposti, per l'avviamento delle procedure amministrative finalizzate al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito.

- 4) DI CONFERMARE che - come già valutato dalla CdS in occasione del POB del 2012 - per quanto riguarda i localizzati superamenti delle CSC individuati nei terreni saturi (a profondità ascrivibili ai -4,0÷4,20 m dal piano campagna) come indicati in Fig. 10 allegata - stante la natura della contaminazione, la difficoltà nell'operare a tale profondità in terreni saturi e la contiguità con la condotta fognaria ivi presente - la rimozione non risultava possibile.

Dal momento che l'Analisi di rischio sito-specifica - nel caso di superamenti delle CSC localizzati in terreni saturi - indica che l'unico percorso di migrazione possibile per tale contaminazione è la lisciviazione in acque sotterranee, erano state prese in considerazione le concentrazioni delle sostanze di interesse rilevate direttamente nei campioni di acque sotterranee. A questo fine, dunque, erano state esaminate le risultanze analitiche dei campioni di acque sotterranee prelevati nei piezometri PM2 e PM4 (rispettivamente ubicati esattamente in corrispondenza dell'anomalia e a pochi metri dall'anomalia in direzione di valle idrogeologica) e non erano stati riscontrati superamenti delle CSC. Se ne deduceva che neanche il percorso di lisciviazione in acque sotterranee fosse attivo, pertanto il calcolo del rischio associato non risultava applicabile - in quanto non esistevano percorsi di migrazione attivi - e non risultavano necessari interventi di bonifica per l'anomalia individuata a carico dei terreni saturi.

Si conferma quanto valutato in sede di CdS del 2012 e pertanto, a garanzia dell'assenza di qualsiasi percorso attivo di migrazione della contaminazione ivi localizzata, si ribadisce la prescrizione di divieto permanente di scavo nelle aree indicate in Fig. 10 allegata. Qualsiasi

tipologia di intervento si dovesse rendere necessaria in corrispondenza delle aree indicate, essa dovrà essere preventivamente comunicata a tutti gli Enti Competenti e concordata con il competente Servizio Territoriale ARPAE. Nel caso in cui fosse necessario intervenire in queste aree, anche con rimozione dei terreni, gli operatori dovranno essere informati della presenza di terreno contaminato e dovranno operare in condizioni di sicurezza utilizzando gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), mentre il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto (caratterizzato ed adeguatamente gestito a norma di legge).

- 5) DI DARE ATTO che allo stato attuale l'area in oggetto risulta occupata dal cantiere di HERA spa (*il cantiere nel comparto Pirano consiste nella realizzazione di un collettore di fognatura bianca e di nuovi tratti di fognatura bianca e nera in via Pirano. E' prevista la realizzazione anche di un impianto idrovoro (che andrà a sostituire, potenziandolo, l'attuale idrovoro "Pirano") con relativa condotta in uscita, uno scolmatore per dividere le acque bianche dalle nere, un impianto di sollevamento dei reflui con tubazione dedicata. L'intervento sarà completato da una vasca di prima pioggia proprio in area "ex Ravenna Cementi"*).

Pertanto, allo stato attuale e stante il protrarsi delle relative attività a causa delle limitazioni sopraggiunte a seguito dell'emergenza da Covid-19, il Proponente non è in grado di fornire stime attendibili sulle tempistiche entro cui l'area rientrerà in disponibilità per poter svolgere le attività.

Si stabilisce a tale proposito che il Proponente dovrà aggiornare gli Enti competenti circa la situazione del cantiere HERA spa ed il rientro in disponibilità dell'area in oggetto entro il 31/12/2021. Non appena disponibili informazioni aggiornate e verificate, questo SAC procederà ad aggiornare la presente determina di approvazione inserendo le date previste di avvio dei lavori e fine lavori (stimati pari a circa 3-5 mesi dall'avvio).

- 6) DI DARE ATTO che il Proponente, stante l'attuale presenza del cantiere HERA spa sull'area, non può al momento avere accesso all'area per verificare se la rete piezometrica preesistente sia ancora presente sul sito e che pertanto non è stato possibile proseguire il previsto monitoraggio post bonifica previsto nella Variante al POB Fase I. Stante le verifiche analitiche condotte ad esito della conclusione degli interventi di Fase II - gli Enti competenti concordano che tale adempimento possa essere trasposto nel monitoraggio della bonifica di Fase II.

Si conviene con gli Enti competenti che i piezometri eventualmente andati distrutti (e/o non più utilizzabili) dovranno essere ri-perforati per poter effettuare le attività di monitoraggio delle acque sotterranee; in questo caso le specifiche tecniche e l'ubicazione dovranno essere preliminarmente concordate con ARPAE ST.

- 7) DI STABILIRE che il Proponente realizzerà il seguente *Piano di monitoraggio delle acque sotterranee* (monitoraggio dei piezometri presenti all'interno del sito: PM1, PM2, PM3 e PM4) rispettando le seguenti tempistiche:

✓ *monitoraggio ante operam e post operam*

prima dell'inizio dei lavori (*ante operam*) e a lavori eseguiti (*post operam*) il Proponente dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri presenti in sito (o ri-perforati), a verifica del mantenimento delle condizioni di assenza di lisciviazione in acque sotterranee dell'anomalia riscontrata nei terreni saturi;

✓ *monitoraggio semestrale post-bonifica per 2 anni*

verifica semestrale ad avvenuto ripristino con terreni/riporti certificati (rif. Tab. 1, Colonna A, All. 5, Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi per siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale).

Tale monitoraggio sarà eseguito su tutti i piezometri presenti (e/o ri-perforati) per una durata di 2 anni, con frequenza semestrale (estate/inverno).

Il prelievo dei campioni di acqua dai piezometri sarà effettuato a basso flusso con pompa peristaltica, secondo la metodologia definita "Low Flow" alla stabilizzazione dei parametri chimico-fisici (pH, conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto e temperatura) misurati con sonda multiparametrica.

I risultati delle analisi chimiche sui campioni di acqua sotterranea prelevata dovranno essere confrontati con i valori limite della Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/06.

Le sostanze da considerare sono quelle presenti nella tabella a pagina 8 e 9 del documento di Fase II, con l'aggiunta degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e degli idrocarburi totali espressi come N-esano.

Il Proponente dovrà trasmettere agli Enti competenti - con frequenza annuale - una nota di reporting contenente gli esiti analitici del monitoraggio post-operam effettuato nella medesima annualità. Al completamento del secondo anno di monitoraggio, procederà ad inviare agli Enti interessati una relazione di collaudo dei lavori con richiesta di chiusura del procedimento ambientale.

Eventuali anomalie rilevate dovranno essere tempestivamente agli Enti competenti, i quali si riservano di esprimere proprie valutazioni in merito.

- 8) DI DARE ATTO che a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 lo stato di contaminazione accertato deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

Al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, lo stato del sito dovrà essere nuovamente aggiornato.

- 9) DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 331-4010874 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.

- 10) DI STABILIRE che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata anche all'accettazione da parte del Comune territorialmente competente della garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (secondo modalità definite al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*") che il Proponente sarà tenuto a prestare prima dell'avvio effettivo delle attività autorizzate.

L'importo della predetta garanzia finanziaria si intende fissato per il 50% (cinquanta%) del totale del computo tecnico estimativo dei costi indicato dalla Società (circa 230.000 €), pertanto pari a 115.000€ (diconsi euro centoquindicimila/00). La durata dovrà essere pari alla durata stimata per la bonifica aumentata di 1 anno. Il testo della polizza fidejussoria dovrà essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA" alla medesima DGR E-Rom. n. 2218/2015.

Il Comune competente dovrà comunicare formalmente a questo SAC l'avvenuta accettazione della garanzia presentata dal Proponente.

- 11) DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
- 12) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.